

grado, e che la legge richiede tale condizione perchè si perda la qualità di deputato.

Dirò poi che si hanno già molti precedenti della Camera in proposito.

Il generale di divisione Bes, ad esempio, fu destinato al comando della divisione di Novara, il colonnello Mezzena fu destinato al comando della piazza di Torino; e non perciò si credette mai che dovesse cessare in essi la qualità di deputati, perchè appunto non concorrevano nella destinazione loro assegnata i due estremi che la legge elettorale esige, onde si facesse luogo ad una vacanza del posto da essi occupato nella Camera.

BOTTA. Io non conosco con precisione l'avanzamento del signor Rocci; quindi non posso asserire se abbia o no per tale avanzamento perduta la qualità di deputato; bisognerebbe avere sott'occhio la relativa provvisione regia di nomina, sapere quale onorifico siasi dovuto pagare per la sua spedizione. Ciò non pertanto ho inteso ripetere avere esso guadagnato alloggio e vitto, il che sicuramente avvantaggia la condizione finanziaria di un impiegato. Non potendo perciò al momento formulare altra proposta, perchè non so nemmeno quale sia il grado di cui sia stato insignito l'onorevole Rocci, stimo che, prima di decidere se il numero degl'impiegati sia compiuto, l'ufficio VI debba prendere informazioni precise su questo fatto, e farcene in altro giorno il rapporto.

PESCATORE. (A mezza voce) L'ufficio ha fatto male a non occuparsene.

CAVALLINI, relatore. Io debbo difendere l'ufficio VI della taccia che gli viene apposta di non avere sufficientemente studiato sull'elezione di cui si tratta. Faccio osservare alla Camera che l'anno scorso, dietro deliberazione apposita, si è stabilito che si dovesse tenere affissa a questa tribuna una lista contenente il numero di tutti gl'impiegati che seggono nella Camera, onde evitare l'inconveniente di dovere ad ogni tratto ricorrere a nuove verificazioni.

Consta da questa tabella che il numero degl'impiegati è compiuto; dall'ufficio della Presidenza non è giunto a cognizione che nè il signor Rocci, nè altri, che si trovano iscritti in questa tabella stessa, abbiano mutato di condizione, quindi l'ufficio deve ritenere per certo che il numero degl'impiegati che seggono su questi banchi, non è punto diminuito.

PINELLI. Io mi oppongo al rinvio proposto dal signor Botta. L'articolo della legge elettorale è troppo chiaro, ed i precedenti di questa Camera sono già troppo stabiliti, perchè debba essere ora il caso di una nuova discussione in proposito.

L'articolo della legge richiede che vi sia avanzamento di grado con aumento di stipendio, perchè abbia luogo la vacanza d'un collegio rappresentato da un impiegato regio. Qualche semplice vantaggio, se è scompagnato dall'avanzamento, non reca la perdita della qualità di deputato.

Ora non vi è avanzamento di grado nella destinazione che ebbe il signor maggiore Rocci. I precedenti d'altronde che riguardano il generale Trotti, il generale Bes, il colonnello Mezzena, sono tali da non lasciare luogo a dubitare che il signor Rocci abbia cessato dalla qualità di deputato.

PRESIDENTE. Il deputato Botta propone che si sospenda ogni deliberazione su questa elezione.

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Metto ora ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(La Camera approva.)

PEYRONE, relatore. Allorchè venne fatta relazione sulla elezione del collegio di Tempio, con cui fu proclamato a deputato del collegio medesimo il signor marchese Gustavo Benso di Cavour, la Camera prima di pronunciarne la validità, ordinò una giudiziale inchiesta sopra le seguenti circostanze:

1° Se le liste elettorali del comune di Luraz per l'anno 1851 fossero state approvate a norma delle vigenti leggi.

2° Se il sindaco del comune di Calangianus si fosse rifiutato di rimettere agli elettori il certificato rispettivo di iscrizione, ed in qualunque altra maniera operato onde impedire che gli elettori prendessero parte all'elezione di cui si tratta.

La maggioranza dell'ufficio III, al quale fu commessa la disamina dei risultati dell'inchiesta suddetta, operatasi a diligenza del presidente del tribunale di prima cognizione di Tempio, a tale uopo espressamente commesso in ordine ai fatti di cui al capo primo, ebbe a convincersi che le liste elettorali del comune di Luraz erano state approvate dall'intendente generale di Sassari con suo decreto 29 dicembre 1851; di più, che meno esatta era l'asserzione dell'autore della protesta rispetto a tale circostanza, in quanto che l'elezione per il suddetto comune seguì veramente sulle liste elettorali del 1850 come per tutti gli altri comuni del collegio, per la ragione che le liste del 1851 approvate non arrivarono a Tempio che il giorno 12 gennaio, ed al comune di Luraz il giorno 14 detto mese.

Un'altra circostanza venne anche al riguardo chiarita dall'inchiesta, ed è che il motivo per cui il segretario del comune di Luraz rilasciò i certificati d'iscrizione sulle liste dell'anno 1851, sta in ciò che egli credette che tali liste, sebbene non spedite a Luraz, si trovassero però all'ufficio dell'intendenza di Tempio munite della voluta formalità dell'approvazione dell'intendente generale.

Ciò premesso, la maggioranza dell'ufficio opinò non avere fondamento alcuno la protesta rispetto ai fatti dei quali si tratta.

Passando poi l'ufficio III a considerare i risultamenti dell'inchiesta rispetto alla condotta del sindaco di Calangianus, che, dall'autore della protesta, si appuntava di avere ricusato agli elettori il certificato d'iscrizione, e di essersi adoperato onde i medesimi si astenessero dall'elezione, ebbe l'ufficio medesimo pure a persuadersi che affatto insussistenti si presentano tutte le imputazioni che dall'autore della protesta furono fatte a tale uopo, giacchè nessuna denegazione per parte del sindaco del certificato d'iscrizione agli elettori, venne menomamente constatato. Consta di più che essendo stato avvertito che dal segretario non erano stati spediti ai rispettivi elettori i certificati delle iscrizioni a domicilio, il sindaco medesimo ne curava la pronta remissione la sera prima del giorno dell'elezione, sebbene nessun dovere gli corresse di ciò fare.

Devo ancora aggiungere abbondantemente che dall'inchiesta resta fuori di ogni dubbio, che a diligenza dello stesso sindaco, è stato fatto di pubblica ragione il decreto di convocazione del collegio nell'epoca dalla legge stabilita.

Dietro queste risultanze l'ufficio III entrò pure in opinione che non potesse censurarsi la condotta del sindaco di Calangianus, e fossero perciò di nessun valore gli appunti che si contengono nella protesta annessa al verbale dell'elezione.

Quindi è che l'ufficio III a maggioranza di voti opinò per l'approvazione dell'elezione del signor marchese Gustavo Benso di Cavour a deputato di Tempio, approvazione che io vi propongo a nome dell'ufficio medesimo.